

ATTO N. DD 580

DEL 08/02/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - D.LGS. 209/2003 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI.
SOCIETA': POLLINI LORENZO E FIGLI S.r.l.
SEDE LEGALE: Via Gavardina, 30 – BEDIZZOLE (BS)
SEDE OPERATIVA: Via Rivarolo SNC - LOMBARDORE (TO)
PIVA: 00696460989 POS.N.: 007533

PREMESSO CHE:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 36-5268/2014 del 19/02/2014, è stato autorizzato lo svolgimento dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte della Società "Fe.Sta. s.a.s di Stano Giambattista & C." presso il sito ubicato in Via Rivarolo SNC, nel Comune di Lombardore (To), sino al 19/02/2024;
con determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 363 - 6135/2023 del 29/09/2023 la suddetta autorizzazione è stata volturata all'Impresa "Pollini Lorenzo e Figli S.r.l.", con sede legale in Via Gavardina n. 30 – Bedizzole (BS), e con nota del 31/07/2023 (prot. C.M.To n. 106924/2023 del 31/07/2023) quest'ultima ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo decennale dell'autorizzazione;
in relazione alla domanda presentata, con nota del 02/08/2023 (prot. C.M.To n. 108396) si è data comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. per l'avvio del procedimento, e con successiva nota del 02/08/2023 (prot. C.M.To n. 108401), gli Uffici della Direzione Rifiuti della C.M.To hanno chiesto al Comune di Lombardore e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - di far conoscere eventuali pareri o osservazioni in merito all'istanza ed agli elaborati prodotti;
con nota prot. C.M.To n. 127879 del 19/09/2023, sono state chieste informazioni integrative riguardanti in sintesi: modalità gestionali, stato di efficienza delle apparecchiature, strutture fisse e mobili a servizio dell'attività, prevenzione incendi ed emergenza;
con nota prot. C.M.To n. 119865 del 01/09/2023, l'ARPA ha trasmesso contributo tecnico;
con nota prot. C.M.To n. 128311/2023 del 20/09/2023, e successivamente con nota prot. n. 138621 del 10/10/2023, la Società ha trasmesso la documentazione supplementare di riscontro;
alla data di emanazione del presente provvedimento il Comune di Lombardore non ha comunicato osservazioni in merito alla suddetta istanza.

CONSIDERATO CHE:

In data 3/9/2020 è stato emanato il D.Lgs. 119 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Tale D.Lgs. 119/20 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 209/03, tra le quali, in particolare, la modifica dell'art. 7, comma 2-bis che introduce l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta;

sulla base degli intendimenti progettuali proposti, le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, nonché lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica, sono previste esclusivamente all'interno del menzionato capannone industriale e non sono pertanto presenti superfici esterne scolanti;

il sito è nella disponibilità del soggetto istante, non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (vincoli limitanti/ escludenti) ed è ubicato, secondo il vigente P.R.G.C., in area compatibile PE3 (ex PR8b) – “Aree per impianti produttivi esistenti confermati” classe di rischio idrogeologico IIa, Foglio XV N.C.T. - comune di Lombardore, particelle n. 21p, 22p e 33p; le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato, e successive integrazioni, consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio;

alla luce delle previsioni progettuali descritte nella suddetta istanza, si dichiara che non si intende apportare modifiche alla configurazione di impianto ed alle tipologie di rifiuti conferibili, ferma restando la rappresentazione grafica di cui alla “planimetria generale” datata 30/07/2023, allegata alla nota trasmessa dall'Impresa, di cui al prot. C.M.To. n. 106924 del 31/07/2023;

alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, ai codici di seguito riportati:

- EER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
- EER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";

dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici EER, quale riferimento gestionale e operativo:

rifiuti pericolosi:

- oli, di cui ai codici EER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui ai codici CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio, di cui al codice CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB, di cui al codice CER [16.01.09];

rifiuti speciali non pericolosi:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
- veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
- metalli ferrosi, di cui al codice CER [16.01.17];
- metalli non ferrosi, di cui al codice CER [16.01.18].

in relazione al deposito dei rifiuti costituiti da autoveicoli già bonificati (Cod EER 16.01.06), si constata che tali carcasse derivano dalle operazioni di trattamento finalizzate a rendere le stesse idonee alle successive fasi di recupero; risultano quindi sostanzialmente prive di componenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni tecniche e gestionali per la messa in sicurezza delle vetture, così come richiamate nell'autorizzazione provinciale;

il rinnovo dell'autorizzazione è concesso per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale", sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie da calcolarsi in ragione della capacità massima di deposito autorizzata; per la domanda presentata, sono state corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale con Deliberazione. n. 1325-44941 del 07/12/2010.

RITENUTO:

che alla luce dell'istruttoria svolta, stante quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di anni dieci, la succitata Società Pollini Lorenzo e Figli S.r.l., alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi presso il sito in oggetto;

in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto inoltre delle disposizioni di cui D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., oltre che il termine entro cui espletare le operazioni di trattamento, ed il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti presso il sito;

di stabilire che l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel rispetto della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto stabilito dalla menzionata D.G.R. del 12/6/2000 e s.m.i.

PRESO ATTO CHE:

Per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e

nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

DATO ATTO :

dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022, adottato per l'anno corrente;

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. Medesimo;
- il D.Lgs. 119/2020 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso -;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/98 e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;

- la L.R. n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26/4/2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il D.Lgs. 118/2020;
- il D.P.R. 146 del 16/11/2018;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'obiettivo di PEG 0903Ob03;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, la Società Pollini Lorenzo e Figli S.r.l., **per una durata di dieci anni** a decorrere dal 20/02/2024 (data di naturale scadenza della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 36-5268/2014 del 19/02/2014), ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi [R12-R13], presso il sito di cui in premessa ubicato in Via Rivarolo SNC, nel Comune di Lombardore, nei limiti di superficie già precedentemente autorizzati, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto per il ritiro (in ingresso) dei seguenti rifiuti provenienti da soggetti terzi:

- CER 16.01.04*: Veicoli fuori uso;

2. Di approvare gli intendimenti progettuali e le modalità gestionali proposte, come descritti negli elaborati prodotti a corredo della richiamata domanda di rinnovo e successive integrazioni richiamate in premessa, e con riferimento al lay-out rappresentato graficamente nell'elaborato planimetrico denominato "planimetria generale" trasmesso unitamente alla nota inviata dall'Impresa, di cui al prot. C.M.To. n. 106924 del 31/07/2023, qui riportato nell'Allegato- sezione 3; di stabilire inoltre le prescrizioni gestionali e la capacità massima di stoccaggio di rifiuti presso l'impianto, come riportate al punto 2) della Sezione 1 dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, sono i seguenti:

	Capacità massima (t)
Rifiuti speciali pericolosi	10 t
Rifiuti speciali non pericolosi	17,6 t

4. Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.

5. Di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, ed è **da ritenersi efficace e valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto**, ed è rinnovabile; a tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda alla C.M.To corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

6. Di prendere atto che l'impianto è dotato di sistema di pesatura, così come comunicato dalla Società con nota del 31/1/2021, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 119/20.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla C.M.To – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M.To provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

8. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

9. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

SI INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa;
- i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e sue successive modifiche e integrazioni, oltre che come previsto dal D.Lgs. 209/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, oltre che e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa relativa alla classificazione di industria insalubre ex R.D. n. 1265 del 1934 e s.m.i., ed in materia igienico-sanitaria;
- la presente determinazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali,

regionali, comunali; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture edilizie esistenti ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, airbags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato. Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dall'adozione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del del D.L. n. 23/2020.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 08/02/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Pollini_AUT_Rinnovo_23_Allegato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO

Sezione 1 - Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione

Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi (R12-R13), ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, e successive integrazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica, nonché il trattamento e la messa in sicurezza dei veicoli, dovranno avvenire esclusivamente all'interno delle strutture all'uopo destinate.

2) la capacità massima di stoccaggio presso l'impianto, con riferimento al lay-out rappresentato graficamente nell'elaborato planimetrico denominato "planimetria generale" allegata alla nota trasmessa dall'Impresa, di cui al prot. C.M.To. n. 106924 del 31/07/2023, è quella indicata nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Provenienza	Capacità max di stoccaggio	Area di stoccaggio	Operazioni di trattamento
160104*	Veicoli fuori uso da bonificare	Soggetti terzi	10 unità	- 4 in area VNB1 - 6 in area VNB2	R12

CARCASSE AUTO BONIFICATE (CER 16.01.06) STOCCABILI NELL'IMPIANTO DERIVANTI DAL TRATTAMENTO EFFETTUATO IN PROPRIO:

CER	Descrizione	Provenienza	Capacità max di stoccaggio	Area di stoccaggio	Operazioni di trattamento
16.01.06	Veicoli fuori uso bonificati (non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	derivanti dalla bonifica effettuata in sede	22 unità - veicoli sovrapposti al massimo su due livelli	'Aree VB1' e VNB2 (parte)	R13

3) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; si dispone inoltre che:

3.a) le operazioni di trattamento e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

3.b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle vigenti norme di settore, da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

3.c) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;

4) le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti (dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

4.a) effettuare (entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta) le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 (anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA);

- 4.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- 4.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- 4.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- 4.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- (e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

5) Le operazioni di bonifica/trattamento delle vetture devono avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uso destinate. Tali operazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta (attestato dalla documentazione di presa in carico), anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.

6) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio.

7) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n. 151 dell'1/8/2011 e s.m.i. concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza.

8) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.

9) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in un anno, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo (o dalla data di presa in carico per quelli provenienti da terzi).

10) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e devono essere muniti di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

11) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.

12) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.

13) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.

14) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (gpl e metano), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature.

15) I veicoli da bonificare dovranno essere stoccati, non sovrapposti, nell'area individuata nella suddetta tavola planimetrica.

16) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.

17) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni), provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine.

18) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, D.Lgs. 118 del

3/9/2020 ed inoltre di quanto di seguito riportato:

18.1) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;

18.2) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011 e s.m.i., da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

19) I contenitori delle diverse tipologie di cui al punto 16) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'All. I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.

20) I rifiuti liquidi e solidi derivanti dalle operazioni di trattamento autoveicoli destinati alle successive fasi di smaltimento/recupero devono essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

21) Le modalità di asportazione e gestione del CFC e degli HCF devono avvenire in modo conforme ai criteri e requisiti stabiliti dal D.P.R. 146 del 16/11/2018.

22) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.

23) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

24) Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.

25) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

26) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

27) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.


28) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.

29) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc).

Sezione 2 - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà provvedere ad eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto oppure provvedere a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 4) sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- 6) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di ai o provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

Sezione 3 - Lay-out



LEGENDA	
ABA	Area bonifica veicoli da rottamare
AE	Cassone accumulatori esauriti
AL	Container componenti in alluminio da avviare al recupero
BE	Tanica di sicurezza per benzina
CU	Container componenti in rame da avviare al recupero
ERG	Apparecchiatura per l'estrazione e il recupero gas da autorizzazione
FO	Fusto stoccaggio filtri olio
GR	Bombola gas refrigerante
GS	Tanica di sicurezza per il gasolio
LF	Fusto per stoccaggio liquido da impianti frenanti
LR	Fusto per stoccaggio liquido di raffreddamento
MA	Cassone materiale assorbente (segatura, stracci)
MC	Container marmitta catalitiche
MF	Container stoccaggio motori veicoli destinati alla frantumazione
MG	Container componenti in magnesio da avviare al recupero
OC	Fusto per stoccaggio olio esausto da cambi
OM	Fusto per stoccaggio olio esausto da motori
PF	Cassone per pastiglie freni
PU	Container per deposito pneumatici fuori uso
SG	Container serbatoi gas liquido e metano
+	Punto di sondaggio del suolo
VB1	Area veicoli bonificati privi di componenti potenzialmente pericolosi
VNB1-2	Area stoccaggio veicoli non ancora bonificati
VR	Container componenti in vetro da avviare al recupero
→	Flusso automezzi da bonificare
→	Flusso automezzi bonificati privi di componenti pericolosi
→	Flusso parti di ricambio e rifiuti di bonifica destinati al recupero